



EDM
Ufficio
Ambiente

Prot. N. *11391*
Russi, Il **17 DIC. 2013**

ORDINANZA N. *112*

Oggetto: Disciplina delle attività rumorose nel territorio del Comune di Russi.

IL SINDACO

Premessa la necessità di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative con i diritti dei cittadini per quanto riguarda la limitazione del rumore e la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Visti:

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;
- il D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative,
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- la D.G.R. 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Ritenuto necessario, a salvaguardia della quiete pubblica e con l'obiettivo di contemperare le esigenze abitative con la libera iniziativa economica, fissare gli indirizzi e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività cd. temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile quando comportino l'impiego di sorgenti sonore o vengano effettuate operazioni rumorose;

Viste le precedenti Ordinanze:

- n. 63 del 08/09/1999, riguardante "Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico e determinazione degli orari delle attività che possono recare disturbo alla quiete pubblica";
- n. 39 del 2004, riguardante "Attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 – Disciplina degli orari degli esercizi pubblici;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 nel testo oggi in vigore;

ORDINA

che lo svolgimento delle cd. attività rumorose a carattere temporaneo si svolgano nel rispetto delle disposizioni elencate nell'allegato A;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

- all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Ravenna;
- al Comandante della Polizia Municipale;

- al Comando Stazione Carabinieri di Russi
- al Comando Stazione Carabinieri di Godo - Russi;
- alla Questura di Ravenna;
- alla ASL, distretto di Ravenna;
- all'ARPA Dipartimento provinciale di Ravenna

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Russi, li

IL SINDACO
Sergio Retini



DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 1 - Ambito d'applicazione

Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento di attività rumorose temporanee, in conformità agli indirizzi della Giunta Regionale contenuti nella Delibera 21/01/2002, n. 45, di approvazione della Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Tale Direttiva fissa gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile quando comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Sono attività temporanee le attività che, per loro caratteristica, si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:

1. i cantieri edili, stradali ed assimilabili;
2. le manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti di diffusione sonora, amplificati e non, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
3. le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
4. particolari sorgenti sonore quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
5. Sono altresì soggette alla presente disciplina le attività rumorose a carattere temporaneo svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale.

Per tali attività vengono definiti:

1. i criteri e i limiti (acustici e temporali) di svolgimento delle attività "rumorose";
2. i titoli abilitativi richiesti per lo svolgimento delle attività e il procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati;
3. modalità di controllo;
4. sanzioni.

Il presente provvedimento assume il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme.

CANTIERI EDILI

Art. 2 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:

1. l'esercizio di macchine rumorose;
2. l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carter isolanti, posizionamento ponderato delle apparecchiature nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 3 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, ove il ricettore è all'interno dello stesso, si applica il limite di LAeq 65dB(A), con $T_M \geq 10$ minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- nell'organizzazione e nella gestione del cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 4 – Esclusioni

L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (viabilità, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica lo svolgimento è consentito in deroga ai valori limite di cui all'art. 3 (Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili) ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente provvedimento.

I cantieri messi in opera direttamente dai Servizi Comunali competenti e quelli ordinari per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, si intendono autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.

I lavori in economia, che non prevedono il coinvolgimento di imprese, si intendono autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, nel rispetto dei limiti e degli orari di seguito indicati:

- tutti i giorni (feriali e festivi) dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
- l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), è consentita esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- i limiti sono quelli previsti dal DPCM 14/11/1997.

Non sono posti vincoli d'orario, purché svolti in tempo di riferimento diurno di cui al DPCM 14/11/97 (06.00 – 22.00), per i cantieri con durata non superiore a 5 giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200 m dagli edifici circostanti entro cui siano presenti ambienti abitativi (ex art.2, c.1, lett.b, L.447/1995) e per i cantieri mobili la cui permanenza nello stesso sito sia non superiore a 5 giorni.

Art. 5 – Autorizzazioni e deroghe

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere (da parte dell'impresa esecutrice) allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda va effettuata con la documentazione di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non vengono richieste integrazioni (tra cui la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale) o chiarimenti o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati, possono richiedere specifiche deroghe.

A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata dalla documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Al di fuori degli orari consentiti dal presente regolamento devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

L'autorizzazione in deroga, ai valori limiti e/o orari, può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Comune si riserva, in ragione delle circostanze in cui viene chiesta la deroga ai soli limiti orari, di richiedere, oltre alla valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, anche un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere a verifica dei livelli realmente immessi.

Alle imprese operanti (in particolare per i cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture) il Comune può richiedere, indipendentemente dal rispetto o meno dei limiti orari e di rumore, la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Per i cantieri di opere pubbliche in cui il committente o la stazione appaltante sia il Comune, sono a carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi la richiesta di autorizzazione, la richiesta di autorizzazione in deroga e l'eventuale presentazione della valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio.

Per i cantieri di cui al precedente art. 4, co. 4 (Esclusioni), oppure quando la natura degli scavi, delle opere e dei lavori è tale da presupporre il non rispetto dei soli limiti orari, previo il crearsi di situazioni di pericolo per gli addetti e la popolazione o per la riuscita "a regola d'arte" dell'opera (vedi ad es. gettate in cls o messa in sicurezza di fosse o scavi) costituisce facoltà e non obbligo per l'impresa esecutrice la presentazione della documentazione tecnica allegata alla domanda di deroga, fatte comunque salve le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale potrà imporre a tutela della popolazione esposta.

PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI

Art. 6 – Definizione di manifestazione temporanea

Sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate "manifestazioni") ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico:

- i concerti;
- gli spettacoli;
- le feste popolari;
- le sagre;
- le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
- le celebrazioni;
- attrazioni spettacolo viaggiante
- luna park
- le manifestazioni sportive

con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Per temporaneità si intende - per ogni manifestazione che produce inquinamento acustico - un periodo massimo che non deve mai superare 20 giorni nell'arco di un anno e con durata degli eventi musicali non superiore alle 4 ore/di.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2 deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio (il c.d. sound-check).

Art. 7 – Localizzazione delle manifestazioni temporanee

Tutto il territorio comunale potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dalla DGR n. 45/02, salvo specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.a della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata di seguito.

La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

Art. 8 – Limiti delle attività rumorose nelle manifestazioni temporanee

Le manifestazioni ubicate nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto individuate dal Comune (Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza per il pubblico e/o di lunga durata - feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc. - e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/1995, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella seguente **tabella 1**:

Tabella 1 - AREE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE di cui all'art. 4, comma co.1, lett.a) della Legge 447/95

SITO	Affluenza	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione cartografica da effettuarsi ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) della Legge 447/1995	afflusso atteso > 5000 persone	//	70	75	108	24.00
	afflusso atteso >300 persone	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

Tali aree saranno individuate con provvedimento motivato, corredato da uno studio di fattibilità acustica e dal parere della competente ARPA. Nel provvedimento saranno indicate le modalità e le prescrizioni a cui attenersi per lo svolgimento degli eventi temporanei.

Le manifestazioni, comprese le attività rumorose a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, ubicate nelle restanti aree sono consentite secondo i criteri e i limiti indicati nella seguente **tabella 2**.

Tabella 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario
1	Concerti all'aperto (svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre..)	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23.30
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23.30
3	Concerti all'aperto (svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre..)	> 200	4h	10 (non consecutivi)	85	90	23.30
4	Discoteche e similari all'aperto e arene estive	> 200	5h	20 (non consecutivi)	70	75	23.30
5	Attività musicali <u>all'aperto</u> quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc.)	< 200	4h	20 (massimo 2 volte alla settimana)	70	75	24.00
6	Attività musicali e di spettacolo svolte a supporto dell'attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc.), <u>all'interno dei locali</u> di esercizio con presenza di ricettori nello stesso fabbricato	< 200	4h	20 (massimo 2 volte alla settimana)	50(*)	---	24.00

Note:

(*) il limite si intende rilevato all'interno dell'ambiente disturbato, a finestre chiuse, nella posizione in cui la rumorosità assume il valore maggiore.

In tutte le manifestazioni ai fini della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione in cui l'esposizione del pubblico assume il valore maggiore.

Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I limiti di cui al presente regolamento si applicano unicamente agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione negli orari di svolgimento di questa..

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore, amplificate e non, funzionali allo svolgimento della manifestazione, ad esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, e al di fuori dell'orario dello svolgimento dell'evento musicale per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione).

Art. 9 - Musica di sottofondo

L'utilizzo di impianti elettroacustici per diffusione di musica di sottofondo, intesa come elemento facente parte della somministrazione allo scopo di allietare la permanenza degli avventori, è consentito all'interno e all'esterno di Bar, Pub, Circoli, Ristoranti e Gelaterie e a tutte le attività commerciali.

La musica di sottofondo all'esterno dei locali è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Nel periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) fino alle 23.00.

Le emissioni sonore dovranno essere moderate e tali da non sovrastare il normale livello di pressione sonora associata al conversare delle persone.

I diffusori acustici dovranno essere installati e rivolti in maniera tale da contenere le immissioni il più possibile nell'area di pertinenza del locale.

Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali d'immissione.

Tali impianti dovranno essere ricompresi nella valutazione di impatto acustico redatta per l'attività principale.

Art. 10 – Autorizzazioni e deroghe

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee, come definite all'art. 6 è subordinato all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi.

Per le manifestazioni di cui all'art. 6, svolte nel rispetto dei limiti acustici-temporali riportati nelle tabelle 1 e 2, il responsabile della manifestazione dovrà sottoscrivere e trasmettere ai competenti uffici Comunali, almeno 20 giorni prima della manifestazione stessa, apposita dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti stessi.

La valutazione/verifica d'impatto acustico sulla base della quale è effettuata la dichiarazione dovrà essere conservata dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

Qualora per eccezionali e documentabili motivi, in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, il responsabile dell'attività rumorosa, a carattere temporaneo, ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Responsabile competente presso l'Amministrazione, specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale e specifico previsti dall'art. 7 della D.G.R. 673/2004 e contenente almeno:

1. planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
2. tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali su sorgenti ed attività analoghe;
3. stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

La domanda per l'ottenimento della deroga deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il Responsabile dell'ufficio competente, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, previa acquisizione del parere di ARPA autorizzare deroghe a quanto stabilito dalla presente Ordinanza.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

L'autorizzazione in deroga rilasciata fa comunque salvi i diritti vantati da terzi.

Le manifestazioni previste in adiacenza o che possono interessare aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'Autorità competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

È fatto obbligo al responsabile della manifestazione di detenere copia della dichiarazione, della documentazione di valutazione previsionale e di verifica nonché dell'eventuale autorizzazione ottenuta presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'autorità di controllo che ne può fare richiesta.

Il responsabile del procedimento, in attuazione dei principi di semplificazione previsti dalla L. 241/90, può esentare il gestore della manifestazione dalla presentazione della relazione di impatto acustico, qualora sia già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripeta con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella medesima maniera.

Art. 11 - Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante

In difetto di specifica individuazione cartografica e fuori dai casi di cui all'art. 8 (Limiti delle attività rumorose nelle manifestazioni temporanee), ed a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle singole strutture, le attività citate devono comunque rispettare i seguenti criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica:

- a) la rumorosità dovrà essere contenuta entro il limite di 70 dB in facciata agli edifici maggiormente esposti; dopo le ore 23.30 dei giorni feriali e le ore 00,30 dei giorni festivi, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997. Entro tali orari dovrà cessare il funzionamento di altoparlanti o altri impianti di amplificazione sonora.
- b) ai fini del loro utilizzo gli impianti di amplificazione del suono, dovranno essere certificati ai sensi del DPCM 215/99 e dotati di idonei sistemi per il controllo dei livelli di immissione sonora; dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di essere orientati in maniera diretta le abitazioni vicine;
- c) eventuali gruppi elettrogeni dovranno essere posizionati con particolare cura ed a una distanza ragguardevole dalle abitazioni e comunque tale da rispettare quanto previsto dal DPCM 14/11/97 in considerazione dell'azionamento per tempi superiori alle 4 ore giornaliere.

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 12 – Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

1. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
2. nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 – Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino, per gli usi comuni, i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 per impianti al servizio di fabbricati diversi da quelli ricettori.

I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Tali impianti, se installati a servizio di attività per le quali è previsto l'obbligo di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, dovranno essere ricompresi nella valutazione e/o verifica di impatto acustico da tenere presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza (Art. 1 DGR 673/2004).

Art. 14 – Cannoncini per uso agricolo ed altri dissuasori sonori

L'uso è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

1. cannoncini a scoppio: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 6 min;
2. cannoncini a scoppio: il dispositivo deve essere ubicato il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 400 m.
3. altri dissuasori sonori mediante impianti elettroacustici: il dispositivo deve essere ubicato il più possibile lontano da abitazioni e con il fronte di emissione non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m n

Art. 15 – Cannoncini ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine

L'uso è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

1. divieto di impiego dei canoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
2. il dispositivo deve essere ubicato il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
3. il dispositivo può essere utilizzato dal 01 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art. 16 – Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti i tempi di emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

Art. 17 – Lavorazioni dei terreni e delle colture

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nella fascia oraria 06.00 - 23.30.

I lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per il vicinato.

Le eccezionalità meteorologiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture (ad es. ventoloni antigelo in periodo primaverile, etc.) anche in deroga agli orari del predente articolo.

Altre sorgenti, quali ad esempio le pompe di irrigazione a scoppio, ubicate in posizione fissa nel punto di attingimento autorizzato dal Consorzio di Bonifica, sono considerate sorgenti sonore connesse all'attività produttiva e, come tali, devono essere preventivamente valutate con relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato ed "autorizzate" prima dell'utilizzo.

In questi casi può trovare applicazione l'art. 4, co. 2 del D.P.R. 227/2011 (dichiarazione sostitutiva redatta da tecnico abilitato in acustica).

Art. 18 – Pubblicità fonica - altoparlanti

Entro i centri abitati la pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Settore Polizia Municipale ai sensi degli artt. 23 e 26 del vigente Codice della Strada.

La pubblicità fonica, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, è consentita dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; è sempre vietata in prossimità delle strutture ospedaliere, delle Residenze Sanitarie Assistenziali, sulle strade Statali e Provinciali ed in ogni altra circostanza in cui l'Autorità Comunale la ritenga lesiva della quiete e del pubblico decoro.

Al di fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30 previa autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada.

Relativamente alla pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni di legge.

Art. 19 – Autolavaggi

Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito:

1. nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
2. nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00

Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a 100 m, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare e verificare preliminarmente da tecnico abilitato in acustica prima dell'entrata a regime dell'impianto.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art. 20 – Pubblici Servizi

Le attività del pubblico servizio di igiene urbana (quali ad esempio lo svuotamento dei cassonetti e delle campane per la raccolta differenziata, la pulizia delle strade, l'aspirazione delle foglie cadute, ecc...) dovranno essere svolte dal gestore con l'obiettivo di minimizzare gli effetti negativi dell'impatto acustico e ridurne nel tempo il livello di emissione ed immissione. A questo fine il gestore del servizio pubblico di igiene urbana dovrà presentare annualmente al Comune, entro il 30/10 di ogni anno per l'attività dell'anno successivo, un programma in cui viene dimostrato da rilievi sperimentali il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto acustico sopra indicati.

Nel programma dovranno essere indicati dal gestore, almeno:

- i valori di emissione acustica (direttiva macchine e certificazione CE) dei mezzi adoperati;
- gli orari in essere per lo svolgimento di ciascuna singola tipologia di servizio e gli orari che si propone eventualmente di modificare per l'anno successivo, alla luce dei reclami presentati, sia formalmente che informalmente e delle ipotizzate eventuali nuove modalità di gestione, perseguendo l'obiettivo di ridurre progressivamente le criticità connesse all'erogazione del servizio;
- una mappa del territorio nella quale vengano indicati i punti critici, alla luce dell'esperienza di gestione del servizio e le soluzioni per migliorare le criticità evidenziate;
- le tecnologie adottate a dimostrazione dell'impegno volto alla riduzione dell'impatto acustico e le nuove tecnologie che si intendono adottare, perseguendo l'obiettivo di raggiungere progressivamente, di anno in anno, il pieno rispetto normativo per tutte le attività svolte.

Tale programma dovrà essere espressamente approvato dal Comune a seguito del parere di ARPA.

Nel corso dell'anno, comunque, il Comune, sentita anche ARPA, potrà formulare disposizioni e ordinare modalità gestionali del servizio (diversi orari, diversa articolazione settimanale, diverse giornate, ecc...) finalizzate alla riduzione dell'impatto acustico e, in particolare, a risolvere eventuali criticità emergenti.

Nel programma che il gestore del servizio di igiene urbana dovrà presentare per gli anni successivi al primo anno di vigenza del presente provvedimento, entro il 30 ottobre, dovrà essere previsto anche un rendiconto dei benefici raggiunti nell'anno in corso.

Il programma ed il rendiconto dovranno essere divulgati ai sensi di legge.

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 – Ordinanze

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dalla presente ordinanza, il Responsabile dell'Area competente, dispone con ordinanza, specificando il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 21 – Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa rinvio alla normativa nazionale vigente. Per le attività temporanee le misurazioni vengono effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale e all'ARPA territorialmente competente che la esercitano nei limiti del presente provvedimento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPA l'attività derivante dall'applicazione di norme specifiche, per legge assegnate alla competenza della medesima.

L'Amministrazione Comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provinciale (preventivamente nominati ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 C.P.P.).

Art. 22 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e successive modificazioni e dalle sanzioni previste dalle Leggi Regionali vigenti in materia. Le medesime sanzioni si applicano alle attività soggette a comunicazione/dichiarazione.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il Responsabile dell'Area competente, con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995 ("il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della L.447/95"), le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 10.

La violazione delle norme relative alla pubblicità fonica e all'utilizzo degli altoparlanti costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi del Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana.

La violazione delle norme di cui all'art. 4, co. 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente provvedimento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello Stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (Testo Unico per gli Enti Locali).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi provvedimento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con la presente ordinanza.

Russi, li

IL SINDACO
Sergio Retini

